

Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi » Direzione generale del personale e della formazione » Ufficio VI - Notificazioni, esecuzioni e protesti

Elenco di FAQ relative alle procedure di interpello previste dall'accordo sulla mobilità del personale dell'organizzazione giudiziaria sottoscritto con le organizzazioni sindacali il 9 ottobre 2012

DOG – accordo 9 ottobre 2012 – Mobilità del personale dell'organizzazione giudiziaria

aggiornamento: 8 novembre 2012

- 1. Gli ufficiali giudiziari ed i funzionari UNEP possono partecipare all'interpello distrettuale anche per i posti vacanti - relativi a profilo professionale diverso dal proprio - negli uffici giudicanti o requirenti?**

Gli ufficiali giudiziari e funzionari UNEP possono partecipare all'interpello distrettuale **esclusivamente** per i posti vacanti del profilo professionale di appartenenza e quindi per i posti vacanti negli Uffici Notificazioni Esecuzioni e Protesti e non possono concorrere per i posti vacanti negli uffici giudicanti e requirenti cui può ambire unicamente il personale dei ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

aggiornamento: 5 novembre 2012

- 1. Con quali criteri e come verrà calcolata la percentuale del 50% del personale perdente posto che verrà ridistribuito tra le Procure, Tribunale e Giudici di Pace accorpanti? Chi stabilisce la percentuale?**

La percentuale verrà stabilita con D. M. come previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 156/2012.

- 2. Gli assistenti giudiziari in servizio negli Uffici NEP possono partecipare unicamente presso tali Uffici o possono anche optare per gli uffici giudicanti o requirenti?**

Gli assistenti giudiziari in servizio negli uffici NEP possono partecipare anche per gli uffici giudicanti e requirenti.

- 3. Il personale perdente posto può partecipare ad un distretto diverso?**

No.

- 4. Il dipendente in servizio in una sede soppressa e allo stato distaccato per scambio in una sede soppressa in quale distretto deve partecipare?**

Nel distretto dove è ubicata la sua sede di titolarità.

- 5. I dipendenti degli uffici del giudice di pace per cui i comuni intendano accollarsi gli oneri per il mantenimento che fine faranno?**

I dipendenti dell'organizzazione giudiziaria degli uffici dei giudice di pace presi in carico dai comuni saranno comunque assegnati agli uffici accorpanti. Il Comune ha l'onere di provvedere a tutte le spese, per il funzionamento dell'ufficio,

compreso il personale che sarà dipendente comunale, come previsto dall'art. 3 del D. Lgs. n. 156/2012.

6. Chi possiede la legge 104/92 avrà la precedenza sugli altri o solo a parità di punteggio?

Si. Hanno la precedenza i dipendenti che hanno l'handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3). Qualora fossero in numero superiore ai posti vacanti si tiene conto della posizione in ruolo. Successivamente hanno la priorità i dipendenti con un grado di invalidità superiore ai 2/3 (art.21). Infine i dipendenti che assistono un congiunto disabile, qualora i dipendenti siano in numero maggiore dei posti disponibili, si fa riferimento alla posizione in ruolo.

7. Il personale assunto a part-time verticale al 50% poi trasformato in full time deve calcolare il periodo di servizio prestato come se fosse a tempo pieno o il periodo viene dimezzato?

Deve essere dimezzato (es. 10 anni = 5 anni) il periodo in part-time.

8. I periodi di servizio prestati in regime di part-time a domanda devono essere decurtati?

No. Il part-time a domanda è considerato a tutti gli effetti servizio prestato.

9. Gli anni di servizio fino a quale data verranno conteggiati?

Fino alla data del 15 ottobre 2012.

10. I centralinisti telefonici possono partecipare ai posti pubblicati di operatore giudiziari?

No, perché trattasi di due profili professionali diversi.

11. L'inabilità deve essere documentata da certificazione sanitaria o anche da autocertificazione?

Tutte le patologie devono essere documentate da certificazione sanitaria.

aggiornamento: 23 ottobre 2012

1. Chi partecipa all'interpello distrettuale e lo vince deve immediatamente prendere possesso nel nuovo ufficio?

Chi partecipa all'interpello e lo vince dovrà prendere possesso nel nuovo ufficio all'esito dell'effettiva soppressione dell'ufficio di appartenenza.

2. Chi partecipa all'interpello distrettuale può sempre rinunciare se vincitore?

Si, fino al perfezionamento della procedura di trasferimento.

Inoltre, in base a quanto previsto dall'art. 8 dell'Accordo del 9 ottobre 2012 i dipendenti che saranno utilmente collocati nella graduatoria all'esito di interpello nazionale, se interessati al trasferimento, dovranno revocare la domanda relativa all'interpello distrettuale.

3. Il personale perdente posto che non presenta domanda per l'interpello distrettuale o non riesce a vincerlo e non riesce ad essere trasferito neanche con i successivi interPELLI nazionali, dove sarà collocato?

Sarà assegnato all'ufficio accorpante, secondo quanto previsto dai decreti legislativi nn. 155 e 156/2012.

4. Esiste un modello di domanda per partecipare all'interpello distrettuale? E' possibile l'inoltro per via telematica?

Sì, esiste un modello di domanda che è stato trasmesso a tutte le Corti di Appello e Procure Generali. Ciascuno Ufficio di vertice distrettuale si regolerà, ai fini dell'inoltro della domanda per via telematica secondo i propri mezzi e la propria organizzazione.

5. Ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio relativa al punteggio previsto dall'art. 4 dell'Accordo, per il personale transitato da altra amministrazione deve essere considerato anche il servizio non prestato presso il Ministero della Giustizia?

Ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo del 9 ottobre 2012 viene considerato solo l'effettivo servizio prestato alle dipendenze del Ministero della Giustizia.

UNEP - Risposta 4 settembre 2009 - Torino – Quesito in ordine al pagamento degli atti richiesti dagli Uffici della Corte dei Conti e della Procura presso la Corte dei Conti.

Prot. 6/ 1308 /03-1/2009/RF

All.:

ALLA PRESIDENZA DELLA
CORTE D'APPELLO DI
TORINO
(Rif. Vs. Prot. n. 2667/U del 19/06/2009)

Oggetto: Quesito in ordine al pagamento degli atti richiesti dagli Uffici della Corte dei Conti e della Procura presso la Corte dei Conti.

Con riferimento al quesito di cui all'oggetto formulato dal dirigente dell'Ufficio Nep presso la Corte di Appello di Torino e trasmesso da codesta Presidenza con la nota indicata in epigrafe, si fa presente quanto segue.

Gli atti richiesti dagli Uffici della Corte dei Conti e della Procura presso la Corte dei Conti, devono essere iscritti come prevede il primo comma dell'art. 118 del D.P.R. 1229//59 sui registri cronologici, prima dell'esecuzione, con l'ammontare dei diritti e delle indennità a qualsiasi titolo riscossi e da recuperare. L'art. 118 al secondo comma prevede inoltre: "Qualora i diritti e le indennità non siano preventivamente determinabili, l'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente prima dell'esecuzione, sui registri cronologici gli atti richiesti ed annotare, entro il giorno successivo all'esecuzione, l'ammontare dei diritti e delle indennità riscossi o da recuperare."

Lo scrivente Ufficio fa presente che, in materia di spese di notifica, il Segretariato Generale della Corte di Conti ha diramato alle sue strutture centrali e territoriali due circolari, datate rispettivamente 15/7/1993 e 19/04/1995.

La prima circolare, (all. *) ha previsto l'accordo preventivo con l'ufficiale competente per territorio, onde conoscere l'entità della spesa unitaria e complessiva da sostenere per effettuare le notifiche, in modo tale da inviare unitamente agli atti da notificare o da eseguire, assegno circolare, non trasferibile, per l'importo concordato.

In caso di importo inferiore a quello dovuto all'ufficiale giudiziario, la circolare ha previsto il pagamento a saldo mediante la forma sopradescritta e nel caso di anticipo maggiore di quello necessario, l'ufficiale giudiziario, su richiesta del capo dell'ufficio della Corte dei Conti, provvede al rimborso mediante assegno circolare intestato al richiedente che provvede a versarlo in conto "entrate varie ed eventuali" del Ministero del Tesoro.

Con la circolare datata 19/04/1995 (all. *), il Segretariato Generale ha fa presente che l'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ha previsto, per gli atti relativi ai giudizi in materia di lavoro, di pubblico impiego, nonché di previdenza ed assistenza, l'esenzione

“dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura” e di conseguenza all'ufficiale giudiziario che procede alla notifica dei menzionati atti spettano soltanto l'indennità di trasferta ed il rimborso delle eventuali spese postali.

E' evidente, ha aggiunto la circolare che applicando la forma di notifica prevista dall'art. 149 del c.p.c. (servizio postale) non è possibile usufruire delle previste esenzioni.

Pertanto, il Segretariato Generale della Corte dei Conti ha invitato tutti gli Uffici centrali e territoriali , a trasmettere gli atti da notificare fuori del circondario ove ha sede l'Ufficio della Corte dei Conti, debitamente annotati su un apposito foglio in duplice copia, all'Ufficio giudiziario competente per territorio.

La circolare ha previsto inoltre che “L'ufficio giudiziario ricevente, dopo aver effettuato le notifiche, trasmetterà gli atti all'ufficio della Corte dei Conti unitamente alla richiesta di liquidazione delle somme dovute a titolo di rimborso spese e di indennità di trasferta. Prima di trasmettere gli atti da notificare, sarebbe comunque opportuno prendere adeguati accordi con i capi degli uffici giudiziari competenti ad effettuare le notifiche. Sugli atti da notificare deve essere apposta la seguente stampigliatura: << Esente dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, art 10 legge 11.8.1973 n. 533>>.”

Pertanto, nel rispetto del dettato normativo sopra richiamato, l'ipotesi formulata dal dirigente NEP non è condivisibile.

Rimanendo in attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

Roma, 4 settembre 2009

IL DIRETTORE REGGENTE
Antonio Paoluzzi